



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 424 del 22-06-2021

Registro Settore n. 58 del 22-06-2021

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Art. 19 del d.lgs.152/2006 - Impresa SOCAB COSTRUZIONI SRL "Modifica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 05-02-1998 e s.m.i." Impianto situato in Loc. Cretarola, Contrada Molino nel comune di Sant'Elpidio a Mare (FM).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'istanza pervenuta il 26/03/2021 (*assunta al prot. n. 4703 del 27/03/2021*), integrata da successiva nota pervenuta il **29/03/2021** (*assunta al prot. n. 4785 in pari data*), Alberto ALICI BIONDI, in qualità di legale rappresentante della società **SOCAB COSTRUZIONI SRL** C.F./P.I.: 02220540443 con sede legale Via Andrea Costa, 291 - Porto San Giorgio (FM), ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto ***“Modifica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 05-02-1998 e s.m.i.”*** situato in Loc. Cretarola, Contrada Molino nel comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, recante *“Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;
- la suddetta istanza è corredata dei seguenti documenti:

Num.	Nome elaborato
01	Studio preliminare ambientale
02a	Planimetria impianto-stato di fatto
02b	Planimetria impianto-stato di progetto
02c	Planimetria emissioni-stato di progetto
03	Relazione di invarianza idraulica
04	Istanza verifica di assoggettabilità
05	Documento Legale Rappresentante
06	Documento Tecnico Incaricato
07	Dichiarazione costi dell'opera
08	Valutazione previsionale impatto acustico
09	Oneri istruttori
10	Procura gestione file digitali

- l'impresa esercita, nel medesimo sito (*esclusivamente nell'area individuata al Foglio catastale 72 - particella 10*), le operazioni di recupero di rifiuti (messa in riserva R13) con comunicazione resa, in procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di conseguenza risulta iscritta al n. FM/052 del registro provinciale di Fermo, come riportato nel provvedimento rilasciato dal SUAP Consortile Fermano con nota prot. n. 2302/18 del 18/05/2018;
- il progetto, che interessa l'area individuata al foglio n.72, particelle 10, 65, 14, 11, 231, 233 del Comune di Sant'Elpidio a Mare, per il quale l'impresa ha chiesto l'avvio del procedimento in oggetto, prevede la modifica sostanziale dell'attività in essere con la realizzazione e l'esercizio dell'attività di trattamento (operazioni di recupero R5 - Allegato C parte IV del D. Lgs 152/2006) dei rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle voci 7.1 e 7.6 del DM 05/02/1998, per una potenzialità giornaliera massima di ton. 1.440 ed annua complessiva di ton. 75.000. Una parte dell'impianto (*che complessivamente ha una superficie di mq. 40.600 circa*) dove sarà effettuata l'attività di messa in riserva (R13) e l'attività di trattamento (R5), pari ad un'area di circa mq. 4.900, verrà pavimentata in calcestruzzo cementizio e dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate, collegata con l'impianto di trattamento. Una volta depurate, le acque di prima pioggia, verranno convogliate a gravità in un pozzetto fiscale di controllo e scaricate nella vasca di laminazione da dove confluiranno nel Fiume Tenna. La fase di carico, frantumazione, vagliatura e deposito dei rifiuti lavorati può generare una quantità significativa di emissioni diffuse di polveri costituite prevalentemente da polvere di materiali inerti. Un'area limitrofa (a destinazione agricola), secondo l'intendimento del proponente, dovrebbe essere adibita al solo stoccaggio delle materie prime secondarie (End of Waste) che derivano dall'attività di recupero dei rifiuti;
- tali operazioni di recupero devono essere preliminarmente precedute da una verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto rientrante nell'allegato B2, punto 7, lettera o), della medesima L.R. n. 11/2019 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006*".

Rilevato che, in adempimento di quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificata la completezza documentale e l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della L.R. 11/2019, in data **06 aprile 2021** venivano pubblicati, sul sito WEB di questa Provincia, l'avviso di deposito e tutta la documentazione inerente all'istanza, per la durata di giorni 45 fino al termine del 21 maggio 2021 entro il quale chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto prendere visione della documentazione e presentare all'autorità competente le proprie osservazioni;

Richiamata la nota prot. n. 5179 del 06/04/2021 con la quale questo Settore comunicava l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. n. 11/2019, invitando i competenti servizi dell'ASUR e dell'ARPAM a fornire, nello stesso termine del 21 maggio 2021, il supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 11/2019, ed invitando il Comune di Sant'Elpidio a Mare ad esaminare l'istanza di cui trattasi per quanto di competenza (viabilità, aspetti urbanistico-edilizi e rumore) e di riferire in merito a questo Settore;

Tenuto conto dei contributi istruttori forniti dall'ARPAM - Servizio Territoriale Provincia di Fermo e dall'ARPAM - Area Vasta Sud, espressi con note entrambe di prot. n. 18521 del 08/06/2021 (*assunte al prot. n. 8773 in pari data*);

Rilevato che nei termini previsti dalle norme vigenti, ossia entro il 21/05/2021, non sono pervenuti altri pareri o osservazioni in merito al progetto di cui trattasi;

Atteso che ai sensi della formulazione della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza, dopo la fase di pubblicazione del progetto non è possibile richiedere chiarimenti o integrazioni al proponente e, quindi, l'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi;

Evidenziato che:

- Dalla lettura degli elaborati l'impresa propone delle modalità operative che dovranno essere recepite negli elaborati progettuali da presentare unitamente alla successiva istanza per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della modifica sostanziale dell'impianto di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi. In particolare, dovranno essere recepiti i seguenti punti:
 - nell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale", al capitolo 4 "Quadro di riferimento progettuale", paragrafo 4.1.3 "Descrizione dell'attività di messa in riserva e recupero rifiuti" è indicato che *"Il deposito in cumuli delle tipologie di rifiuti inerti 7.1 e 7.6 potrà dar luogo a formazione di polveri e pertanto le aree saranno attrezzate con un idoneo impianto di irrorazione a getti per limitare la dispersione di polveri in atmosfera."*;
 - nell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale", al capitolo 4 "Quadro di riferimento progettuale", paragrafo 4.2.10 "Descrizione emissioni diffuse in atmosfera" è indicato che:
 - i *"la Ditta ha previsto un sistema di abbattimento ad acqua nebulizzata al fine di evitare la dispersione in atmosfera di polveri e particelle. Tale sistema, prevede l'utilizzo di irrigatori dislocati nei diversi settori dell'impianto."*
 - i *"durante le stagioni più secche di umidificare anche le superfici in cui avviene il transito dei mezzi, riducendo significativamente la quantità di polveri e particolato sollevati."*
 - i *"Per quanto concerne il processo di carico - frantumazione - vagliatura e scarico dei rifiuti, le emissioni in atmosfera di polveri saranno egualmente contenute predisponendo piccoli ugelli irroratori sulla sommità della bocca di alimentazione dell'impianto mobile di trattamento."*
 - i *"Durante l'operatività dell'impianto, escluso l'impiego dei macchinari dinamici, verranno modulati i parametri frequenza, durata e portata del sistema di bagnatura "costante" in modo da contenere la polverulenza di tutte le fasi sorgenti (passaggio autocarri, movimentazione materiali tramite macchine movimento terra, carico e scarico autocarri, erosione del vento sui cumuli, ecc.)."*
 - i *"Il sistema dedicato alle operazioni di frantumazione, vagliatura e cernita verrà invece attivato simultaneamente all'avviamento dell'impianto, operazione non permessa con velocità del vento maggiori uguali ai 5 m/s."*
 - i *"nell'arco della giornata lavorativa (8 ore) la ditta effettua 2 bagnature delle strade non asfaltate (una ogni 4 ore), l'efficienza di abbattimento delle emissioni polverulente si attesta al 90%."*
 - nell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale", al capitolo 4 "Quadro di riferimento progettuale", paragrafo 4.2.10 "Descrizione emissioni diffuse in atmosfera", "Valutazione post-operam" è indicato che *"La verifica della disuguaglianza ($104,9 + 18,9 < 152$ g/h) indica che non sussistono presumibilmente rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria post-operam (concentrazioni medie annue ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) e medie giornaliere ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) il cui valore può però essere superato per 35 volte in un anno)."*;
 - nell'elaborato "Studio Preliminare ambientale", al capitolo 5 "quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti", paragrafo 5.4.3 "Stima degli impatti sulla componente "aria atmosfera" – fase di gestione" è indicato che *"le accortezze, le modalità e le*

procedure operative utilizzate per mitigare gli effetti derivanti dall'emissione di polveri, sono: presenza di nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento delle polveri negli impianti di recupero; copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto con teloni; marcia a ridotta velocità dei mezzi in transito; riduzione della velocità nelle operazioni di ribaltamento durante lo scarico; umidificazione della superficie dei cumuli mediante impianto di nebulizzazione; minimizzazione della distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e i cumuli di materiale trattato.”;

- nell'elaborato “Studio Preliminare Ambientale”, al capitolo 5 “Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti”, paragrafo 5.8 “Impatti ambientali indiretti” è indicato che *“Le attività che la ditta intende svolgere non prevedono la produzione di odori in quanto non sono previste lavorazioni di rifiuti biodegradabili.”;*
- nello Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo 5.1.1 “Stima degli impatti sulla componente suolo-sottosuolo – Fase di gestione” si legge che *“La superficie attualmente scoperta che verrà impermeabilizzata mediante pavimentazione in conglomerato cementizio con aggiunta di additivo idrofugo con pendenze adeguate verso canali di scolo, risulterà limitata e permetterà una regimazione controllata delle acque meteoriche, raccolte in canalette e convogliate presso gli impianti idraulici previsti in sede progettuale.”;*
- nello Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo 6.3 “Valutazione specifica aspetti ambientali attesi” si legge che nella fase di cantiere saranno realizzati, fra gli altri, i seguenti interventi:
 - i *Realizzazione di idoneo sistema di raccolta e trattamento acque mediante posa in opera di canalette di raccolta, impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, installazione vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, realizzazione di vasca di laminazione*
- nello Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo 6.2.4 “Probabilità dell'impatti” si legge che *“Fin quando verrà effettuata la manutenzione dei macchinari, del piazzale per evitare che eventuali deformazioni agevolino l'infiltrazione nel terreno di sostanze inquinanti, la corretta manutenzione dell'impianto di disoleazione e dei sistemi di movimentazione dei rifiuti oleosi, la probabilità di impatto rilevante sull'ambiente rimane limitato”.*

Considerato che:

- Nel citato parere dell'ARPAM Servizio Territoriale Provincia di Fermo è riportato, fra l'altro, che:
 - l'impatto sulla qualità del suolo/sottosuolo è probabile ma non significativo se adottate le misure precauzionali e di mitigazione previste dal proponente;
 - con riferimento alla gestione delle Terre e Rocce da Scavo prodotte dagli scavi in progetto e dalla movimentazione delle terre, il proponente dovrà ottemperare a quanto disposto dal DPR n.120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;*
 - in relazione alla pressione sulla matrice aria, si propone attività di monitoraggio annuale consistente nella valutazione in massa e composizione inorganica delle deposizioni atmosferiche presso il recettore più vicino, secondo il metodo di campionamento previsto dal D. Lgs. 155/2010 ss.mm.ii.;
- L'intervento si configura come modifica sostanziale dell'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con l'introduzione di un nuovo ciclo produttivo di trattamento dei rifiuti inerti. Tale modifica presuppone che lo stesso impianto debba essere collocato in aree con destinazioni specifiche classificate dall'art. 2 del DM 1444/68 come zone D artigianali e non può essere collocato - come invece prevede la richiesta in oggetto - in aree che risultano classificate dal vigente PRG come zone E agricole;

- Dalla valutazione degli elaborati presentati, nonché dalla lettura dei contributi istruttori pervenuti, non risultano elementi che analiticamente - in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dimostrino impatti ambientali significativi dovuti dall'esercizio delle ulteriori operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare con procedimento successivo;
- Non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificerebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;
- Nell'ambito del procedimento di verifica sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato V alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali costruttivi e gestionali al momento dell'istruttoria successiva alla eventuale richiesta di autorizzazione, tenendo, comunque, conto delle prescrizioni contenute nelle conclusioni del presente procedimento.

Rilevato ed evidenziato che:

- il progetto presentato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, risulta localizzato, in parte, in "Area Progetto" prevista dal PRG vigente del Comune di Sant'Elpidio a Mare e, in parte, in area urbanistica appartiene alla Zona "E" Agricola ove per disposizioni di norma e di Piano Regolatore Generale non sono consentite destinazioni ad usi diversi da quelli agricoli in ossequio della Legge Regionale 08.03.1990 n. 13 e smi;
- la configurazione dell'impianto, come risulta dal progetto presentato, si inserisce in un contesto interessato da numerosi vincoli ambientali e, dalla lettura del citato PRG, l'area risulterebbe interessata anche dalle norme di tutela in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.lgs.n. 42/2004 (che ha sostituito il D.lgs. n. 490/1999);
- pertanto, il progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi risulta non conforme relativamente agli aspetti di natura urbanistico-edilizia e, quindi, non approvabile se non previa variante allo strumento urbanistico comunale oppure se esso venga sostanzialmente modificato per renderlo conforme;
- negli elaborati progettuali da presentare unitamente alla successiva istanza per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della modifica sostanziale dell'impianto di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi dovranno essere ben distinte le categorie di opere edili già eseguite, assentite con autorizzazioni precedenti, da quelle di nuova realizzazione (recinzione, depuratore, fognature, piattaforme impermeabili, sistemazioni stradali, ecc.) che dovranno essere previamente approvate ai sensi della normativa edilizia ed urbanistica vigente (DPR 380/2001 e s.m.i.);
- la realizzazione delle opere per effettuare lo scarico dei reflui nel Fiume Tenna è soggetta al preventivo rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed alla successiva concessione per l'uso della stessa rilasciata dal medesimo servizio;

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in base ai pertinenti criteri elencati nell'allegato V alla Parte seconda del medesimo decreto, determinando l'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA, ancorché con l'indicazione di specifiche condizioni preordinate alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso progetto

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 concernente *"Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)"* (che ha sostituito la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 *"Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA"*).

DETERMINA

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza presentata il 26/03/2021, integrata da successiva nota pervenuta il **29/03/2021**, da Alberto ALICI BIONDI, in qualità di legale rappresentante della società **SOCAB COSTRUZIONI SRL** C.F./P.I.: 02220540443 con sede legale in Via Andrea Costa, 291 - Porto San Giorgio (FM);
- 2) di **escludere**, per le motivazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di ***“Modifica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 05-02-1998 e s.m.i.”*** situato in Loc. Cretarola, Contrada Molino nel comune di Sant’Elpidio a Mare (FM);
- 3) di **ammonire**, tuttavia, il legale rappresentante della società **SOCAB COSTRUZIONI SRL** che il progetto di cui trattasi non risulta, relativamente alla totalità delle aree interessate, conforme allo strumento urbanistico comunale e, quindi, non approvabile se non previa variante allo strumento urbanistico comunale, In alternativa, il progetto potrebbe essere sostanzialmente modificato per renderlo conforme alle previsioni urbanistiche del PRG;
- 4) di **impartire**, comunque, le condizioni ambientali e le prescrizioni di seguito riportate a cui l'impresa **SOCAB COSTRUZIONI SRL** dovrà attenersi nella redazione degli elaborati progettuali da presentare unitamente alle successive istanze per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione all'esercizio della modifica sostanziale dell'impianto di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, tenendo conto, comunque, del contesto interessato dai numerosi vincoli ambientali:
 - a) devono essere adottate tutte le modalità precauzionali e di mitigazione previste dal proponente negli elaborati progettuali allegati all'istanza di cui trattasi e, in particolare, quelle richiamate in premessa elencate sotto la sezione *“evidenziato che”*;
 - b) con riferimento alla gestione delle Terre e Rocce da Scavo prodotte dagli scavi in progetto e dalla movimentazione delle terre, il proponente dovrà ottemperare a quanto disposto dal DPR n.120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*;
 - c) in relazione alla pressione sulla matrice aria, dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio annuale consistente nella valutazione in massa e composizione inorganica delle deposizioni atmosferiche presso il recettore più vicino, secondo il metodo di campionamento previsto dal D. Lgs. 155/2010 ss.mm.ii.;
 - d) negli elaborati progettuali dovranno essere ben distinte le categorie di opere edili già eseguite, assentite con autorizzazioni precedenti, da quelle di nuova realizzazione (recinzione, depuratore, fognature, piattaforme impermeabili, sistemazioni stradali e viabilità, ecc.) che dovranno essere previamente approvate ai sensi della normativa edilizia ed urbanistica vigente (DPR 380/2001 e s.m.i.);
 - e) la realizzazione delle opere per effettuare lo scarico dei reflui nel Fiume Tenna è soggetta al preventivo rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed alla successiva concessione per l'uso della stessa rilasciata dal medesimo servizio.
- 5) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Sant’Elpidio a Mare, all'ARPAM Dipartimento di Fermo e all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*);
- 6) di **notificare** copia conforme del presente provvedimento, in bollo, all'impresa **SOCAB COSTRUZIONI SRL** C.F./P.I.: 02220540443 con sede legale in Via Andrea Costa, 291 - Porto San Giorgio (FM);

- 7) di **pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.
- 8) di **richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Roberto Fausti

Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti